

Repertorio n. 1373

Raccolta n. 950

**MODIFICA DI ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaundici, il giorno sei del mese di dicembre in Roma, nel mio studio in Viale Gorizia n. 24.

(Roma, li 6/12/2011)

Avanti a me Avv. Chiara Mingiardi, Notaio in Roma, con studio in Viale Gorizia n. 24, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI:

- **GAROFALO Piernicola**, nato a Palermo (PA) il giorno 13 ottobre 1955, residente in Palermo, Viale Galileo Galilei n. 159, C.F. GRF PNC 55R13 G273L, come dichiara;

- **VALENTINI Ferdinando**, nato a Roma (RM) il giorno 1 settembre 1950, residente in Roma, Piazza della Radio n. 40, C.F. VLN FDN 50P01 H501Y, come dichiara;

componenti cogniti tra loro, come asseriscono, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali

PREMETTONO CHE:

- mediante atto a rogito Notaio Francesco Scaldaferrì di Roma in data 18 ottobre 2010, Rep. n. 41171/11048, registrato a Roma 3 in data 27 ottobre 2010 al n. 29792, serie 1T, hanno proceduto quali unici associati alla costituzione della "ASSOCIAZIONE AME ONLUS" in breve "AME ONLUS", con sede in Comune di Roma, originariamente in Via Giulia n. 171, successivamente variata nell'attuale sede in Via Appennini n. 52, e C.F. 97637940582;

- è stata richiesta ai competenti uffici il riconoscimento per la predetta Associazione della qualifica di Onlus;

- l'Agenzia delle Entrate competente con lettera protocollo n. 0034680 in data 5 maggio 2011 ha comunicato all'Associazione formale diniego all'iscrizione della predetta associazione all'Anagrafe delle Onlus, per insussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del D.Ls. n. 460/97;

- in particolare, sono state sollevate le seguenti eccezioni: 1) "l'attività statutaria non è rivolta al perseguimento di finalità di solidarietà sociale, così come definite dal 2° comma della norma citata, perché non è diretta ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati"; 2) "lo statuto ... non prevede espressamente una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa come impone la lettera h) della norma citata";

- che è intenzione dei predetti signori Garofalo Piernicola e Valentini Ferdinando procedere alla modifica del predetto Statuto dell'Associazione al fine di adeguarlo a quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate con la predetta lettera in data 5 maggio 2011 per ottenere la qualifica di Onlus.

Tutto ciò premesso, nonché facente parte integrante e sostanziale del presente atto, con lo stesso i componenti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

I signori Garofalo Piernicola e Valentini Ferdinando, unici associati rispet-



Chiara Mingiardi
Notaio

Tel. 06.85352900

Fax. 06.89280480

email: cmingiardi@notariato.it

Viale Gorizia n. 24, 00198 Roma

tivamente anche presidente dell'Associazione e Segretario Tesoriere, con il presente atto convengono di modificare l'atto a rogito Notaio Francesco Scaldaferri di Roma in data 18 ottobre 2010, Rep. n. 41171/11048, registrato a Roma 3 in data 27 ottobre 2010 al n. 29792, serie 1T, nella sola parte attinente lo statuto dell'Associazione, adottando il testo di Statuto associativo che segue, recante incorporate le modifiche di cui in premessa.

"STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AME ONLUS"

Art.1.

L'Associazione si denomina "ASSOCIAZIONE AME ONLUS" in breve "AME ONLUS".

L'Associazione ha sede legale in Roma: ha durata illimitata e svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale.

L'ordinamento statutario dell'Associazione è ispirato ai seguenti principi:

- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative.

Art.2.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale: si propone esclusivamente finalità solidaristiche, nel pieno rispetto dell'articolo 10, comma 1, del D. Lgs. n. 460/1997, di assistenza sociale e socio-sanitaria nel settore dello studio e della cura delle malattie endocrine, metaboliche e del diabete, con particolare attenzione alla prevenzione.

L'Associazione promuove ed attua ogni forma di assistenza terapeutica dei pazienti, anche realizzando campagne di informazione circa i comportamenti più idonei ad assicurare la qualità della vita e la prevenzione di patologie nel settore sopra indicato.

L'Associazione promuove ed attua forme di collaborazione con progetti di altre organizzazioni italiane ed estere con finalità analoghe.

Essa per l'attuazione di tali finalità potrà acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa ovvero come sede di attività previste dallo Statuto; aprire conti correnti; effettuare depositi presso Banche od uffici postali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, se non direttamente connesse e correlate ad esse, come consentito dalla legge.

Le attività connesse e correlate riguarderanno tra l'altro l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale quali premi, borse di studio, trial, stage in Italia o all'estero ed altre attività educazionali ed epidemiologiche, nonché la formazione continua nel settore endocrino-metabolico-diabetologico per specialisti, laureati ed operatori sanitari operanti in tale settore. In accordo con le vigenti norme ECM, l'attività formativa dell'Associazione verrà attuata attraverso congressi, corsi, convegni, seminari, eventi residenziali, formazione a distanza e sul campo, nonché attività editoriali sia in cartaceo (con l'esclusione di quotidiani), sia in elettronico.

Art.3

L'Associazione ha un patrimonio proprio con il quale risponde di tutte le obbligazioni assunte per attuare le finalità istituzionali.

Esso è costituito da:

- fondi che p
- zioni, elargiz
- attività fina
- crediti;
- patrimonio

Art.4.

Ogni anno, a

E' obbligato

ciascun anno

cessivo) nel c

zioni, in gene

Il Consiglio l

re per l'appre

Art.5.

Possono ader

condividano

conseguimen

nazionalità,

Questa possi

tipo di perso

nali, in partit

Tra gli assoc

delle modalit

desimo, esclu

alla vita ass

giori di età

statuto e dei

ciazione.

Chi intende

al Consiglio

tà associativ

mento organ

L'ammission

municazione

Gli associati

- FONDATOR

- ORDINARI

- ONORARI.

Sono associa

Associati ora

corso della s

Associati on

vo per aver

nali: sono es

Il Consiglio

tro cui versa

La qualità di

1. con lettera

Direttivo);

2. per esclusi



- fondi che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (lasciti, donazioni, elargizioni o contributi privati e pubblici);
- attività finanziarie e disponibilità liquide;
- crediti;
- patrimonio netto.

Art.4.

Ogni anno, al 31 dicembre si chiude l'esercizio finanziario.

E' obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo (entro il 15/10 di ciascun anno) e di un bilancio consuntivo (entro febbraio dell'anno successivo) nel quale devono risultare in particolare le donazioni e le elargizioni, in generale ogni entrata ed uscita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predisporrà annualmente tali bilanci, da presentare per l'approvazione all'assemblea degli Associati.

Art.5.

Possono aderire all'Associazione, con uguali diritti, tutti i soggetti che ne condividano le finalità e che diano affidamento di poter contribuire al conseguimento degli scopi associativi, senza discriminazione di lingua, nazionalità, età e religione.

Questa possibilità è estesa anche ad associazioni, a società ed a qualsiasi tipo di persona giuridica, che condividano le suindicate finalità istituzionali, in particolare alla Associazione Medici Endocrinologi – AME.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere per iscritto domanda al Consiglio Direttivo dichiarando espressamente di condividere le finalità associative e l'impegno ad osservare lo Statuto e l'eventuale regolamento organizzativo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo con comunicazione scritta ed è illimitata.

Gli associati si distinguono in:

- FONDATORI
- ORDINARI
- ONORARI.

Sono associati fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione.

Associati ordinari sono coloro che saranno ammessi nell'Associazione nel corso della sua esistenza.

Associati onorari sono coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo per aver contribuito alla migliore realizzazione delle finalità istituzionali: sono esonerati dal versare la quota associativa.

Il Consiglio determina l'importo della quota sociale annuale e la data entro cui versarla: esse resteranno invariate sino a nuova delibera.

La qualità di associato si perde:

1. con lettera di recesso (a far data dalla ricezione da parte del Consiglio Direttivo);
2. per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di atti con-



trari alle finalità e/o all'attività dell'Associazione (a far data dalla ricezione della lettera raccomandata AR che il Consiglio invierà all'associato all'indirizzo risultante dal Registro degli Associati);

3. a seguito di decesso;

4. per il mancato pagamento della quota associativa (a seguito della constatazione effettuata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera ed a far data dalla stessa).

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono farsi restituire i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.6.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo; costituito dal Presidente, dal Vice Presidente ove nominato ed dal Segretario - Tesoriere;
- il Comitato Scientifico; ove nominato;
- il Revisore dei Conti; qualora richiesto dalla legge.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento della carica.

Art.7.

L'Assemblea è composta da tutti i soci, purchè in regola con i versamenti dovuti all'Associazione.

In Assemblea ogni associato, compresi quelli onorari, ha diritto ad un voto:

gli associati possono farsi rappresentare da altri associati con delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo di ciascun esercizio, rispettivamente entro il mese di febbraio e metà ottobre di ciascun anno.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione, oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati, o di 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio Direttivo.

Essa delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria, dal Presidente dell'Associazione, di sua volontà, oppure su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, o di 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Direttivo.

Delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione, sulla devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia: in particolare per le ONLUS.

Art.8

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, (da fissarsi in giorno diverso dalla prima) l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci. Essa delibera

validament
ti.

In seconda
semblea è r
delibere sar

Per delibera
ne sia in pr

ria, è necess

Il President
te l'ordine d

od altre m
l'avvenuta

dal Registro
Art.9.

Il Consiglio
undici mem

Si decade d
stesso in cu

Tutti i mem
bilito al ma

esercizi: son
Il primo Co

ed il Segret
zio: è rieleg

Le elezioni
prima della

Se per qual
loro ufficio

to, il Consig
l'Associato

della votazi
In ogni caso

ca all'atto d
dei Consigli

il President
semblea per

Al Consiglio
- la gestio

generali del
compimento

per l'attuazi
- l'elezione

- l'ammissio
- l'esclusio

- la predis
sentare per

Il Consiglio
opportuno

richiesta di
Il President

validamente con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

In seconda convocazione, (da fissarsi in giorno diverso dalla prima) l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Per deliberare le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sia in prima che in seconda convocazione dell'Assemblea Straordinaria, è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Il Presidente dell'Associazione convoca le assemblee con avviso contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima mediante lettere, e-mail, od altre modalità di comunicazione - purchè consentano di accertare l'avvenuta ricezione - da inviare ai soci ai rispettivi recapiti risultanti dal Registro degli Associati.

Art.9.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di undici membri, designati tra gli Associati dall'Assemblea Ordinaria.

Si decade dalla carica di componente il Consiglio Direttivo nel momento stesso in cui si perde la qualità di Associati.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina, in ogni caso non inferiore ai primi tre esercizi: sono rieleggibili.

Il primo Consiglio Direttivo, sarà composto da due membri, il Presidente ed il Segretario /Tesoriere: durerà in carica soltanto per il primo esercizio: è rieleggibile.

Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo uscente, almeno un mese prima della scadenza.

Se per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio cesseranno dal loro ufficio prima che si sia concluso il periodo di durata in carica stabilito, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto l'Associato che nell'ultima elezione assembleare segue nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora però venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo dovrà intendersi decaduto ed il Presidente dovrà provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi generali dell'attività associativa decisi dall'Assemblea ed in particolare il compimento di ogni atto di amministrazione ordinaria e straordinaria per l'attuazione di tali indirizzi;
- l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario - Tesoriere;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- l'esclusione del Socio;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e consuntivo da presentare per l'approvazione all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno - presso la sede legale dell'Associazione od altrove - ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno otto giorni prima della riunione-

ne, con avviso contenente l'ordine del giorno, mediante lettere, e-mail o altre modalità di comunicazione, da inviare presso i recapiti di ciascun componente così come risultanti dal Registro degli Associati.

In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con le medesime modalità almeno due giorni prima della riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero se quest'ultimo è assente, dal Consigliere nominato a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei membri in carica: validamente delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.10.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti. Dura in carica per il periodo stabilito al momento della nomina, non inferiore in ogni caso a tre esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in ogni grado e tipo di giurisdizione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione. E' titolare del potere di firma sociale e può delegarla ad altri componenti del Consiglio Direttivo, in esecuzione di delibere adottate dal Consiglio Direttivo, ovvero al Segretario ed al Tesoriere dell'Associazione, con l'approvazione del Consiglio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali unitamente al Segretario; controlla l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In questi casi, la firma apposta da chi sostituisce il Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento del legale rappresentante.

Art.11.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni e dura in carica per il periodo stabilito al momento della nomina, non inferiore in ogni caso a tre esercizi: può essere rieletto.

Art.12.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti, dura in carica per il periodo stabilito al momento della nomina, in ogni caso non inferiore a tre esercizi e può essere rieletto.

Il Segretario organizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. E' responsabile della redazione e della tenuta dei relativi verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente.

E' inoltre responsabile della tenuta di tutti i libri sociali.

Nel coadiuvare l'attività del Presidente, il Segretario risponde della corretta e tempestiva attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, sovrintendendo e coordinando l'intera attività associativa. Per i compiti connessi a queste attività, il Presidente può conferirgli la firma sociale, con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Al Segretario
riodo stab
esercizi: è

Il Tesoriere
nea conta

contabili
vo e quello

Per i comp
gli la firm

Art.13

Le funzio
dall'Assem

nale, anch
L'Assemb

tanti.

Durerà in
e potrà es

senza alla

Il Revisor
della gesti

una relaz
suntivo.

La sua car
Art.14

Il Comitato
la durata

tre esercizi

E' compos
vate esper

Svolge se
Art.15

I bilanci
quindici g

zione.

La richies
te.

Art.16

All'Associa
avanzi di

durante lo

sono esse

nesse effet
460/1997.

Art.17

In caso di
estinte tut

viso tra i
dall'Assem
lucrative
di controll

Al Segretario possono essere delegate le funzioni di Tesoriere, per il periodo stabilito al momento della delega, in ogni caso non inferiore a tre esercizi: è rieleggibile.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo e quello preventivo.

Per i compiti connessi all'attività di tesoreria, il Presidente può conferirgli la firma sociale, con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art.13

Le funzioni di controllo amministrativo contabile possono essere affidate dall'Assemblea ad un Revisore dei Conti, con idonea capacità professionale, anche non socio.

L'Assemblea lo eleggerà con i voti favorevoli della maggioranza dei votanti.

Durerà in carica per il periodo di durata in carica del Consiglio Direttivo e potrà essere rieletto qualora l'Assemblea ritenga necessaria la sua presenza alla scadenza del mandato.

Il Revisore dei Conti assumerà la funzione di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

La sua carica è comunque incompatibile con la carica di Consigliere.

Art.14

Il Comitato Scientifico è organo che viene designato dall'Assemblea: ha la durata stabilita al momento della nomina, in ogni caso non inferiore a tre esercizi: può essere rieletto.

E' composto da personalità di chiara fama e di fondamentali e comprovate esperienze, necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Svolge se richiesto, funzioni consultive per tutti gli organi associativi.

Art.15

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art.16

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati solo per attività istituzionali o direttamente connesse effettuate dall'Associazione, nel rispetto nei limiti previsti dal D.Lgs 460/1997.

Art.17

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, dopo che sono state estinte tutte le obbligazioni, il patrimonio associativo non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo - approvata dall'Assemblea - sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996

n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18

Per quanto non è espressamente previsto da questo Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ARTICOLO - 2

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono e saranno a carico dell'Associazione.

ARTICOLO - 3

I comparanti autorizzano il Notaio rogante al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto e nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione del presente contratto, che per tutte le esigenze organizzative del suo studio, nonché per tutte le finalità della vigente normativa antiriciclaggio.

A tal fine mi dichiarano:

- il signor Garofalo Piernicola (identificato a mezzo di Carta d'Identità n. AS7698444, rilasciata dal Comune di Palermo in data 15 febbraio 2011) di avere la seguente professione: medico;
- il signor Valentini Ferdinando (identificata a mezzo di Carta d'Identità n. AK2060563, rilasciata dal Comune di Roma in data 20 marzo 2004, rinnovata sino alla data del 25 marzo 2014) di avere la seguente professione: medico.

Di quanto sopra richiesto ricevo il presente atto, che pubblico mediante lettura da me Notaio fatta ai comparanti i quali, espressamente richiesti, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

E' scritto con sistemi di videoscrittura da persona di mia fiducia, ma per mia cura e da me Notaio completato a mano in quattordici facciate intere e fin qui della presente quindicesima, per un totale di dodici fogli, e sottoscritto alle ore dodici e minuti zero.

**FIRMATO: PIERNICOLA GAROFALO
FERDINANDO VALENTINI
CHIARA MINGIARDI NOTAIO**

=====

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 13 dicembre 2011, al numero 24216, serie 1T, con assoluzione del bollo telematico.

=====

Copia conforme all'originale dell'atto, firmato a norma di legge, composta di due fogli, che si rilascia per gli usi consentiti.

Roma, li 15 dicembre 2011



Chiara Mingiardi Notaio